



## COMUNE DI NUORO

Settore 2 \_ Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio  
Servizio Patrimonio

**Concessione anno 2022 - N° 65**

**Spett. sig. Giovanni Luigi Arborio Mella di Sant'Elia**  
**Largo San Paolo**  
**08100 Nuoro (NU)**

**Alla Società ABACO S.p.A.**  
**Via Ballero 63 A**  
**08100 NUORO**

**All'Ufficio Tributi**

**Al Comando P.M.**

**All'Albo Pretorio**

**LL. SS.**

OGGETTO: Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico in Via Lamarmora, fronte sagrato chiesa della Madonna delle Grazie, per attività a scopo religioso e/o benefico organizzata dall'Ordine di Malta. Richiedente: Giovanni Luigi Arborio Mella di Sant'Elia.

### IL DIRIGENTE

#### VISTA:

la richiesta presentata con **prot. n. 0049217 del 26.07.2022** dal sig. **Giovanni Luigi Arborio Mella di Sant'Elia** nella sua qualità di rappresentante del SOVRANO ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) – DELEGAZIONE DELLA SARDEGNA (C.F. 92037210926) avente ad oggetto la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico, per attività a scopo religioso e/o benefico in Via Lamarmora, fronte sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie, attraverso il posizionamento di gazebo, sedie e tavolini per una superficie complessiva di mq 27 in data 15.10.2022 dalle ore 07:00' alle ore 20:00'.

## **PRESO ATTO:**

- della nota, prot. n. 0060609 del 20.09.2022, con la quale l'Ufficio Tecnico del Traffico del Servizio Autonomo Polizia Locale esprime il proprio parere di competenza per l'istanza in argomento, ovvero: "PARERE FAVOREVOLE" all'occupazione di porzione di suolo pubblico per l'installazione di gazebo davanti alla chiesa di N.S. delle Grazie, per una superficie totale pari a mq 27 (ventisette), così come evidenziato nell'allegata documentazione di cui all'istanza, a condizione che le citate attrezzature non arrechino intralcio ai pedoni ai sensi dell'art. 20 C.d.S. D.L.vo 285/92 e successive modificazioni, una superficie totale pari a mq 20 (venti), così come evidenziato nell'allegata documentazione di cui all'istanza.

### **1. Periodo di validità massima del presente parere:**

premettendo che:

- ✓ Nel caso di attraversamento della sede stradale, l'Amministrazione concedente si ritiene sollevata da ogni responsabilità.

Tanto premesso, questo ufficio ritiene che il presente provvedimento, per la forma della richiesta e per le caratteristiche della proposta, possa essere rilasciato nei limiti richiesti

### **2. Indicazioni e prescrizioni:**

1. l'occupazione non dovrà creare alcun intralcio alla circolazione pedonale;
2. la mancata esecuzione delle suddette indicazioni da parte del titolare dell'Autorizzazione, impartite nella medesima, comporterà l'applicazione delle prescritte sanzioni amministrative e, nei casi previsti dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la revoca della stessa;
3. tutte le installazioni dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 20 commi 3 e 4 del C. d. S. D. L. vo n. 285/92 e successive modificazioni;

**L'Autorità di pubblica sicurezza potrà sospendere l'autorizzazione per motivi inerenti l'ordine pubblico, ogni qualvolta ciò si dovesse rendere necessario, l'autorizzazione e la planimetria verranno tenute nell'esercizio a disposizione della medesima autorità.**

### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2021 in esecuzione dell'art. 1, co. 816 della Legge n. 160/2019;

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (G.U. Serie Generale n. 70 del 24.03.2022.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01.04.2022 recante “Indirizzi per l’attuazione di procedure semplificate per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico”

**RITENUTO:**

di potere accogliere l’istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico, **prot. n. 0049217 del 26.07.2022**, inoltrata dal sig. **Giovanni Luigi Arborio Mella di Sant’Elia**.

**VISTO:**

l’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO:**

- il Decreto Sindacale n. 29 del 21 Giugno 2021 di nomina del Dott. Danilo Saba in qualità di Dirigente del Settore 2\_ Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 19/7/2022 ad oggetto “Conferimento di funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente”, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di assenza del Dirigente titolare Dott. Danilo Saba;

**RICONOSCIUTA:**

la propria competenza;

**per quanto premesso**

**CONCEDE**

**al sig. Giovanni Luigi Arborio Mella di Sant’Elia nella sua qualità di rappresentante del SOVRANO ORDINE MILITARE DI MALTA (SMOM) – DELEGAZIONE DELLA SARDEGNA (C.F. 92037210926) l’occupazione temporanea di suolo pubblico, per attività a scopo religioso e/o benefico in Via Lamarmora, fronte sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie, attraverso il posizionamento di gazebo, sedie e tavolini per una superficie complessiva di mq 27 in data 15.10.2022 dalle ore 07:00’ alle ore 20:00’.**

È fatto obbligo al titolare della concessione di usare le opportune cautele per consentire la libera circolazione pedonale.

La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi nonché del Comune verso i quali il Concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo, inoltre, obbligato a tenere l'Amministrazione Comunale indennizzata da ogni azione molesta od opera che possa, in qualsiasi modo e tempo e per qualunque ragione, essere cagionata con la concessione stessa. Detta concessione può essere limitata, sospesa o revocata in caso di abuso da parte del soggetto concessionario, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e qualsiasi altro motivo ritenuto valido da questa Amministrazione.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale e di coloro cui è demandata la vigilanza sul rispetto del Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana.

Oltre alle condizioni già espresse, sono da osservarsi le norme di legge, il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2003 in esecuzione del D. Lgs. n. 507/1993 ed il Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico ed il Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio dell'attività in chioschi.

Il soggetto titolare della presente autorizzazione è esente dal pagamento del canone unico sulle occupazioni temporanee ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La mancata esecuzione delle anzidette indicazioni e disposizioni comporterà l'applicazione delle prescritte sanzioni amministrative.

L'Istruttore Tecnico:

Geom. Pietro Monni



Il Dirigente:

Dott. Francesco Arena

